



Decreto Ministeriale del 04/04/1990

Titolo del provvedimento:

Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

art. 1

Valenza organizzativa di assistenza tecnica.

Testo:

1. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi misuratori fiscali puo' essere svolto dalle ditte produttrici e/o importatrici, nei confronti dei rispettivi apparecchi; mediante propri centri (assistenza diretta) o mediante centri istituiti presso concessionari o rivenditori (assistenza indiretta).

2. La rete di assistenza tecnica di cui all'art. 4, comma quarto, n. 9, del decreto 23 marzo 1983, e' approvata con decreto del Ministro delle finanze ed, ai fini della idoneita' della valenza organizzativa, deve essere costituita da un numero non inferiore a quindici centri di assistenza diretta o indiretta, dislocati almeno in cinque regioni e comunque nelle regioni in cui siano installati apparecchi misuratori fiscali delle ditte produttrici o importatrici.

3. Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere prestato dai centri in via esclusiva per ogni ditta produttrice o importatrice di registratori di cassa e/o di terminali elettronici e/o di bilance elettroniche munite di stampante.

4. In caso di risoluzione del rapporto di concessione o di rivendita di cui al comma 1, i centri di assistenza indiretta cessano di far parte della rete di assistenza della ditta produttrice o importatrice e sono tenuti alla immediata restituzione alla ditta stessa delle tessere di riconoscimento e dei marchi identificativi dei propri tecnici previsti dall'articolo 9, comma secondo, del citato decreto 23 marzo 1983.

5. I tecnici in caso di risoluzione del rapporto con il centro di assistenza sia diretta che indiretta, sono tenuti alla immediata restituzione dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al centro medesimo. I centri di assistenza indiretta devono provvedere all'immediato inoltro dei marchi identificativi e delle tessere di riconoscimento al produttore o importatore. I centri di assistenza diretta ed indiretta devono inoltre provvedere alla annotazione della variazione sul registro di cui all'articolo 9, comma primo, n. 4 del citato decreto 23 marzo 1983.

6. Le variazioni dell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 9, ultimo comma del decreto 23 marzo 1983, da comprendere in una nuova mappa integrale ed aggiornata, devono essere notificate al Ministero delle finanze entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare e sono operative a decorrere dalla data della notifica. Le variazioni sono ratificate con decreto del Ministro delle finanze.

art. 2

Centri autonomi di assistenza tecnica.

Testo:

1. L'autorizzazione all'assistenza e manutenzione di apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 9, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, puo' essere concessa, anche nell'ambito di piu' province a centri autonomi

Decreto Ministeriale del 04/04/1990

di assistenza tecnica limitatamente ad apparecchi prodotti od importati da una sola ditta, in relazione alla loro potenzialita' operativa ed al numero dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni di assistenza e di manutenzione.

2. Nella domanda di autorizzazione il centro deve indicare i modelli di apparecchi misuratori fiscali del produttore o importatore di cui al primo comma per i quali chiede l'autorizzazione all'assistenza e manutenzione ed assicurare la disponibilita' in via continuativa, in base a regolari contratti di forniture, delle parti di ricambio originali di provenienza dallo stesso produttore o importatore degli apparecchi medesimi. Deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita' che i tecnici che intende abilitare:

non sono inseriti in altra rete di valenza organizzativa per la medesima categoria di apparecchi misuratori fiscali ne' sono titolari di altro marchio identificativo e tessera di riconoscimento, con indicazione di quelli eventualmente ottenuti in precedenza con le date di restituzione; possiedono conoscenza tecnico professionale degli apparecchi misuratori fiscali per i quali viene richiesta l'autorizzazione, comprovata dall'attestato di frequenza di specifico corso di addestramento.

3. I tecnici che a seguito della risoluzione del rapporto con il centro di assistenza di cui al primo comma cessano di farne parte sono tenuti alla immediata restituzione dei marchi identificativi e delle tessere riconoscimento loro forniti dal centro medesimo, che dal proprio canto deve provvedere all'annotazione della variazione sul registro di cui all'articolo 9, comma primo, n. 4 del decreto 23 marzo 1983.

art. 3

Intervento di manutenzione annuale.

Testo:

1. L'intervento di manutenzione annuale di cui all'articolo 9, comma primo, n. 1, del decreto 23 marzo 1983, deve essere effettuato, alle condizioni contrattuali stabilite tra le parti, dal centro incaricato dell'assistenza tecnica dell'apparecchio misuratore fiscale non oltre un anno dalla data dell'ultimo intervento risultante dal libretto di dotazione fiscale.

2. Resta fermo che nessun corrispettivo puo' essere preteso dal centro di assistenza per interventi effettuati a richiesta degli organi accertatori ai sensi del citato articolo 9, comma primo, n. 1.

art. 4

Libretto di dotazione.

Testo:

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8 del decreto 23 marzo 1983, l'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate, entrambe autenticate dal tecnico del servizio di assistenza.

Le stesse modalita' devono essere osservate nelle ipotesi di:
a) cessione di apparecchio misuratore fiscale a soggetto non utilizzatore ivi compresa la restituzione in permuta;

b) installazione di apparecchio misuratore fiscale in sostituzione di altro apparecchio guasto per il tempo necessario alla riparazione;

c) installazione di apparecchio misuratore fiscale a titolo di prova;

d) trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarita' dell'apparecchio misuratore fiscale.

art. 5

Apparecchi non utilizzati in via continuativa.

Testo:

1. Lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, puo' non essere emesso per le giornate in cui l'apparecchio misuratore fiscale installato non sia stato utilizzato.

art. 6

Interventi di manutenzione da parte dell'utente.

Testo:

1. Il punto 3.6 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984 e' cosi' sostituito:

"Tutte le parti non protette dal bollo fiscale in caso di guasto e nel rispetto delle regole dell'organizzazione di assistenza e manutenzione documentate dalla ditta fornitrice, possono essere sostituite direttamente ed autonomamente dall'utente, entro i termini previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Ove presso l'utente esistano parti di scorta dell'apparecchio misuratore fiscale, il servizio di assistenza entro gli stessi termini deve provvedere al ripristino della scorta medesima. Al momento della rilevazione del guasto, l'utente deve informare il servizio di assistenza e indicare sul libretto di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'ora ed il giorno della richiesta nonche' il tipo di intervento effettuato. Successivamente alleghera' al libretto la bolla di consegna delle parti inviate dal servizio di assistenza per la sostituzione o il ripristino della scorta."

art. 7

Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali.

Testo:

In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:

a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalita' ed il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale;

b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente;

c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale.